

COPIA

COMUNE DI CASALETTO CEREDANO
PROVINCIA DI CREMONA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 54

Oggetto: **APPROVAZIONE CONVENZIONI CON IL TRIBUNALE DI CREMONA PER LO SVOLGIMENTO DEI LAVORI DI PUBBLICA UTILITA'.**

L'anno **DUEMILAVENTUNO** il giorno **VENTOTTO** del mese di **OTTOBRE** alle ore **13:00** nella sala delle riunioni, previo esaurimento delle formalità prescritte dalle vigenti disposizioni, sono stati convocati i componenti della Giunta Comunale.

Sotto la presidenza del Sig. **Aldo Casorati** in qualità di Sindaco e con l'intervento del Segretario Comunale **Alesio Avv. Massimiliano**, viene fatto l'appello nominale dal quale risultano **presenti n. 3, assenti n. 0** assessori come da seguente elenco:

			<i>PRESENTI</i>	<i>ASSENTI</i>
1	Casorati Aldo	<i>Sindaco</i>	x	
2	Campanini Luca	<i>Assessore</i>	x	
3	Madonini Pierfranco	<i>Assessore</i>	x	

Il Presidente, accertata la validità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta e invita la Giunta Comunale a deliberare in merito all'oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO CHE:

- **l'art.54 del D.lgs 28 agosto 2000 n.274**, prevede l'applicabilità, su richiesta dell'imputato, della pena del lavoro di pubblica utilità, consistente nella prestazione di attività non retribuita in favore della collettività da svolgere presso lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni o presso Enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato;
- la legge del 29 luglio 2010 n.210 recante disposizioni in materia di sicurezza stradale, ha novellato gli art.186 e 187 del Codice della Strada e prevede che, per talune fattispecie delle norme citate, la pena detentiva e pecuniaria possa essere sostituita con quella del lavoro di pubblica utilità di cui all'art.54 del D.lgs. 28 agosto 2000 n.274, consistente nella prestazione di un'attività non retribuita a favore della collettività da svolgere in via prioritaria nel campo della sicurezza e dell'educazione stradale presso lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni o presso Enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato, o presso i centri specializzati di lotta alle dipendenze;
- l'art. 2 comma 1 del D.M. 26.03.2001, emanato a norma dell'art.54, comma 6, del citato Decreto Legislativo, stabilisce che l'attività non retribuita in favore della collettività è svolta sulla base di convenzioni da stipulare con il Ministero della Giustizia, o, su delega di quest'ultimo, con il Presidente del Tribunale nel cui circondario sono presenti le amministrazioni, gli enti le organizzazioni indicate nell'art.1 comma 1 del citato decreto ministeriale, presso i quali può essere svolto il lavoro di pubblica utilità.

CHE:

- **nei casi previsti dall'art.168 bis del codice penale**, su richiesta dell'interessato, il Giudice può sospendere il procedimento e disporre la messa alla prova sulla base di un programma di trattamento predisposto dall'Ufficio di Esecuzione Penale Esterna, subordinato all'espletamento di una prestazione di pubblica utilità;
- che ai sensi dell'art. 168 bis, comma 3, il lavoro di pubblica utilità consiste in una prestazione non retribuita in favore della collettività, di durata non inferiore a dieci giorni, anche non continuativi, da svolgere presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni, le aziende sanitarie o presso enti o organizzazioni anche internazionali, che operano in Italia, di assistenza sanitaria, sociale e di volontariato, nel rispetto delle specifiche professionalità ed attitudini lavorative dell'imputato;
- che ai sensi dell'art. 8 della legge 28 aprile 2017, 67 e dell'art. 2, comma 1 del D.M. 8 giugno 2015, n. 88 del Ministero della Giustizia, l'attività non retribuita in favore della collettività per la messa alla prova sulla base di convenzioni da stipulare con il Ministro della Giustizia, o su delega di quest'ultimo, con il presidente del tribunale nel cui circondario sono presenti amministrazioni, gli enti o le organizzazioni indicate nell'art. 1, comma 1 del citato decreto ministeriale;

DATO ATTO che costituisce interesse del Comune di Casaletto Ceredano procedere alla stipula di apposite convenzioni, al fine di permettere lo svolgimento, presso le proprie strutture, dei suddetti lavori, al fine del miglioramento della qualità dei propri servizi e della corretta esplicazione del rapporto tra l'Ente ed il lavoratore socialmente utile.

VISTE le bozze delle convenzioni, nelle quali si regolano i rapporti fra i due enti coinvolti al fine di definire le modalità di svolgimento delle operazioni, qui allegate sotto la lettera "A" (Convenzione per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità ai sensi dell'art.54 del D.

Lgs.vo 28 agosto 2000 n.274 e dell'art.2 del Decreto Ministeriale 26 marzo 2001) e "B" (Convenzione per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità ai sensi degli articoli 168 bis del c.p., art.464 bis c.p.p. e art.2 comma 1 del Decreto Ministeriale 8 giugno 2015 n.88 del Ministero della Giustizia)

ATTESA la propria competenza ai sensi dell'art.48 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267.

ACQUISITO il parere favorevole di regolarità tecnica, espresso dal responsabile del servizio interessato ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D.lgs. 267/2000,

EFFETTUATA LA VOTAZIONE:

Ad unanimità di voti, espressi dagli aventi diritto in forma palese peralzata di mano:

DELIBERA

1. DI APPROVARE le seguenti Convenzioni, da stipulare con il Tribunale di Cremona, relative allo svolgimento di lavori socialmente utili presso il Comune di Casaletto Ceredano:

- Convenzione per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità ai sensi dell'art.54 del D. Lgs.vo 28 agosto 2000 n.274 e dell'art.2 del Decreto Ministeriale 26 marzo 2001 (*Allegato "A"*)
- Convenzione per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità ai sensi degli articoli 168 bis del c.p., art.464 bis c.p.p. e art.2 comma 1 del Decreto Ministeriale 8 giugno 2015 n.88 del Ministero della Giustizia (*Allegato "B"*);

2. DI AUTORIZZARE il Sindaco, quale rappresentante legale del Comune, a sottoscrivere la convenzione.

Successivamente:

LA GIUNTA COMUNALE

Visto l'Art.134, comma 4^, del D.Lgs. 18/08/2000, N.267;

Ritenuta l'urgenza di procedere;

Con voti unanimi favorevoli, resi nelle forme di legge;

DELIBERA

3. DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'Art.134 del D.Lgs 267/2000;

Parere di regolarità tecnica

Parere favorevole

Casaletto Ceredano, 28.10.2021

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to Alesio Avv. Massimiliano

**CONVENZIONE TRA IL TRIBUNALE ORDINARIO DI CREMONA E L'ENTE/COMUNE DI
CASALETTO CEREDANO PER LO SVOLGIMENTO DEL LAVORO DI PUBBLICA UTILITÀ AI
SENSI DELL'ART. 54 DEL D. LGS. 28 AGOSTO 2000 N. 274 E DELL'ART. 2 DEL DECRETO
MINISTERIALE 26 MARZO 2001**

Premesso che

- l'art. 54 del D. Lgs. 28 agosto 2000, n. 274 prevede l'applicabilità, su richiesta dell'imputato, della pena del lavoro di pubblica utilità, consistente nella prestazione di attività non retribuita in favore della collettività da svolgere presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale o di volontariato;
- la legge 29 luglio 2010, recante disposizioni in materia di sicurezza stradale, ha novellato gli artt. 186 e 187 del Codice della Strada, prevede che, per talune fattispecie delle norme citate, la pena detentiva o pecuniaria possa essere sostituita con quella dei lavori di pubblica utilità, di cui all'art. 54 del sopra citato D. Lgs. N. 274/2000, consistente nella prestazione di attività non retribuita da svolgere, in via prioritaria, nel campo della sicurezza e dell'educazione stradale presso gli Enti di cui sopra;
- l'art. 2, comma 1, del Decreto Ministeriale 26 marzo 2001, emanato a norma dell'art. 54 comma 6 del citato D. Lgs. 274/2000, stabilisce che l'attività non retribuita in favore della collettività è svolta sulla base di convenzioni da stipulare con il Ministero della Giustizia o, su delega di quest'ultimo, con il Presidente del Tribunale nel cui circondario sono presenti le amministrazioni, gli enti o le organizzazioni indicate nell'articolo 1, comma 1, del citato decreto ministeriale, presso i quali può essere svolto il lavoro di pubblica utilità;
- il Ministero della Giustizia ha delegato i Presidenti dei Tribunali alla stipula della convenzione in oggetto;
- l'Ente qui convenzionato rientra tra quelli indicati nell'art. 54 del decreto legislativo richiamato;
- l'ente qui convenzionato condivide e persegue quanto previsto dall'art. 1 del D.P.R. 230/2000 ovvero che "il trattamento rieducativo (...) è diretto a promuovere un processo di modificazione delle condizioni e degli atteggiamenti personali, nonché delle relazioni familiari e sociali che sono di ostacolo ad una costruttiva partecipazione sociale";

tutto ciò premesso,

tra

il Ministero di Giustizia che interviene nel presente atto nella persona del Presidente del Tribunale
dott.sa Anna di Martino

e

il Comune di CASALETTO CEREDANO (qui di seguito indicato anche come Ente o amministrazione) nella persona del legale rappresentante Sig. ALDO CASORATI – Sindaco – nato a Corte Palasio (MI) il 26.11.1947;

si conviene e stipula quanto segue:

Articolo 1 – Il Ente/Comune di **CASALETTO CEREDANO** consente ad ospitare presso le proprie strutture una compresenza massima di n. 1 (UNO) soggetti condannati, ai sensi delle norme in premessa citate, ai fini dello svolgimento presso i propri servizi della prestazione non retribuita a favore della collettività.

La prestazione di pubblica utilità presso l'Ente ha ad oggetto le prestazioni sotto elencate, sulla base delle necessità operative, e sempre senza pregiudizio per le esigenze di studio, di lavoro, di famiglie e di salute del condannato:

➤ **AREA TECNICA:**

- Attività da svolgere: collaborazione con il cantoniere nelle attività di pulizia e manutenzione degli immobili e degli spazi ed aree verdi comunali – vuotatura cestini – giardinaggio – presidio piazzola ecologica;

➤ **AREA AMMINISTRATIVA:**

- Attività da svolgere: collaborazione con il personale dipendente nelle pratiche amministrative – spedizione posta – distribuzione di avvisi e volantini sul territorio – consegna pasti agli anziani – piccole commissioni per conto di anziani e portatori di handicap;

➤ **AREA FINANZIARIA:**

- Attività da svolgere: collaborazione con il personale dipendente nelle pratiche amministrative;

Lo svolgimento delle prestazioni, di cui ai punti sopra elencati, potrà essere richiesto nell'arco temporale settimanale, in giorni ed orari da concordarsi di volta in volta.

Articolo 2 - L'attività non retribuita in favore della collettività sarà svolta in conformità con quanto stabilito nel provvedimento del Giudice, ordinanza, sentenza o decreto penale di condanna, che ne individua la durata, la tipologia ed eventualmente le modalità.

Articolo 3 – l'Ente individua nei seguenti soggetti le persone incaricate di coordinare la prestazione dell'attività lavorativa dei condannati e di impartire a questi le relative istruzioni:

- ALDO CASORATI – Sindaco e Legale Rappresentante

- PIERFRANCO MADONINI – Assessore
- GABRIELLA ADENTI – Consigliere Comunale
- Arch. ALESSANDRO GUFFI - Responsabile dell'Area tecnica
- Avv. MASSIMILIANO ALESIO – Segretario Comunale e Responsabile dell'Area Amministrativa
- PIERA NICHETTI - Responsabile dell'Area finanziaria

Le suddette persone incaricate di coordinare le prestazioni oggetto della presente convenzione hanno il compito di inserire i condannati nei diversi ambiti lavorativi, mantenere i rapporti con gli operatori dei vari servizi, segnalare eventuali inadempienze e, in generale, seguire i condannati nel periodo di inserimento.

Inoltre, le persone incaricate, come sopra individuate, hanno l'obbligo di comunicare senza ritardo all'Autorità di Pubblica Sicurezza competente ed all'organo che ha applicato la sanzione, le eventuali violazioni degli obblighi della persona condannata, a norma dell'art. 56 del citato D. Lgs. 274/2000.

L'Ente si impegna a comunicare tempestivamente al Presidente del Tribunale eventuali integrazioni o modifiche dei nominativi ora indicati.

Articolo 4 – Durante lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, l'Ente si impegna ad assicurare il rispetto delle norme sulla sicurezza sui luoghi di lavoro e la predisposizione delle misure necessarie a tutelare l'integrità fisica e morale dei condannati, curando, altresì, che l'attività prestata sia conforme a quanto previsto dalla convenzione.

In nessun caso, l'attività potrà svolgersi in modo da impedire l'esercizio dei fondamentali diritti umani o da ledere la dignità della persona.

l'Unione si impegna, altresì, a che i condannati possano fruire del trattamento terapeutico e delle misure profilattiche e di pronto soccorso alle stesse condizioni praticate per il personale alle proprie dipendenze, ove tali servizi siano già predisposti.

Articolo 5 – È fatto divieto all'Ente di corrispondere ai condannati una retribuzione, in qualsiasi forma, per l'attività da essi svolta.

Nello svolgimento dell'attività i condannati godono di copertura assicurativa contro gli infortuni e le malattie professionali nonché riguardo alla responsabilità civile verso i terzi, mediante apposita estensione delle polizze collettive già in corso o con stipula di idonea polizza. Resta inteso che gli oneri sono posti a carico della amministrazione, salvo che il richiedente non intenda integrare tali coperture con clausole particolari o con massimali maggiorati.

Articolo 6 – Le persone incaricate, ai sensi dell'art. 3 della presente convenzione, di coordinare le prestazioni lavorative dei condannati e di impartire loro le relative istruzioni, o comunque la persona alla quale viene assegnato il condannato sulla base del settore di impiego, dovrà redigere, terminata l'esecuzione della pena, una relazione che documenti l'assolvimento degli obblighi inerenti il lavoro svolto dalla persone condannate.

Articolo 7 – Qualsiasi variazione o inosservanza delle condizioni stabilite dalla presente convenzione potrà comportare la risoluzione della stessa da parte del Ministero della Giustizia o del Presidente del Tribunale da esso delegato, salve le eventuali responsabilità a termini di legge, delle persone preposte, secondo il relativo ordinamento, al funzionamento dell'Ente sottoscrittore.

Articolo 8 - La presente convenzione avrà durata di anni 2 (DUE), con efficacia al momento della sottoscrizione ed è rinnovabile previa adozione di apposito atto deliberativo.

Copia delle presente convenzione, costante di n° 4 pagine, viene trasmessa alla cancelleria del Tribunale di Cremona per essere inclusa nell'elenco degli enti convenzionati di cui all'art. 7 del decreto ministeriale recante le norme per la determinazione delle modalità di svolgimento del lavoro di pubblica utilità in base all'art. 54 comma 6 del decreto legislativo 28 agosto 2000 n 274, nonché al Ministero di Giustizia - Direzione Generale Affari Penali.

Cremona, li.....

Il Presidente del Tribunale di Cremona, dott.ssa Anna di Martino

**Il rappresentante legale dell'Ente, o Il Sindaco del Comune di CASALETTO CEREDANO
Sig. Aldo Casorati**



Allegato **B** delibera **400/G.C.**
N°... **54**... seduta del **28/10/2021**

TRIBUNALE ORDINARIO DI CREMONA

Convenzione per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità ai sensi degli artt. 168 bis c.p., art. 464 bis c.p.p., e art. 2, comma 1 del D.M. 8 giugno 2015, n. 88 del Ministero della Giustizia

premesso

Che nei casi previsti dall'art. 168 bis del codice penale, su richiesta dell'imputato, il giudice può sospendere il procedimento e disporre la messa alla prova sulla base di un programma di trattamento predisposto dall'Ufficio di esecuzione penale esterna, subordinato all'espletamento di una prestazione di pubblica utilità;

che ai sensi dell'art. 168 bis, comma 3, il lavoro di pubblica utilità consiste in una prestazione non retribuita in favore della collettività, di durata non inferiore a dieci giorni, anche non continuativi, da svolgere presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni, le aziende sanitarie o presso enti o organizzazioni anche internazionali, che operano in Italia, di assistenza sanitaria, sociale e di volontariato, nel rispetto delle specifiche professionalità ed attitudini lavorative dell'imputato;

che ai sensi dell'art. 8 della legge 28 aprile 2017, 67 e dell'art. 2, comma 1 del D.M. 8 giugno 2015, n. 88 del Ministero della Giustizia, l'attività non retribuita in favore della collettività per la messa alla prova sulla base di convenzioni da stipulare con il Ministro della Giustizia, o su delega di quest'ultimo, con il presidente del tribunale nel cui circondario sono presenti amministrazioni, gli enti o le organizzazioni indicare nell'art. 1, comma 1 del citato decreto ministeriale;

che il Ministro della Giustizia, con l'atto allegato, ha delegato i presidenti dei tribunali a stipulare le convenzioni previste dall'art. 2, comma 1 del DM 88/2015, per lo svolgimento dei lavori di pubblica utilità per gli imputati ammessi alla prova ai sensi dell'art. 168 bis codice penale;

che l'Ente firmatario della presente convenzione rientra tra quelli indicati dalle norme di riferimento;

tutto ciò premesso, quale parte integrante della presente convenzione,

tra Ministero della Giustizia che interviene nella persona della Dott.ssa Anna di Martino, Presidente del Tribunale di Cremona, giusta delega di cui all'atto in premessa, e l'Ente COMUNE DI CASALETTO CEREDANO, nella persona del legale rappresentante Sig. Casorati Aldo - Sindaco, nato il 26.11.1947 a Corte Palasio (MI),

si conviene e si stipula quanto segue

ART.1

L'Ente consente che n. 1 (UNO) soggetti svolgano presso le proprie strutture l'attività non retribuita in favore della collettività, per l'adempimento degli obblighi previsti dall'art. 168 bis codice penale.

Le sedi presso le quali potrà essere svolta l'attività lavorativa sono complessivamente, dislocate sul territorio come da elenco allegato.

L'ente informerà periodicamente la cancelleria del tribunale e l'ufficio esecuzione penale esterna, sulla situazione dei posti di lavoro disponibili presso i propri centri per favorire l'attività di orientamento e avvio degli imputati al lavoro di pubblica utilità e indirizzare le istanze pendenti presso gli uffici giudiziari.

ART.2

I soggetti ammessi allo svolgimento dei lavori di pubblica utilità presteranno, presso le strutture dell'Ente, le seguenti attività, rientranti nei settori di impiego indicati all'art. 2, comma 4, del DM n. 88/2015.

➤ AREA TECNICA:

- Attività da svolgere: collaborazione con il cantoniere nelle attività di pulizia e manutenzione degli immobili e degli spazi ed aree verdi comunali – vuotatura cestini – giardinaggio – presidio piazzola ecologica;

➤ AREA AMMINISTRATIVA:

- Attività da svolgere: collaborazione con il personale dipendente nelle pratiche amministrative – spedizione posta – distribuzione di avvisi e volantini sul territorio – consegna pasti agli anziani – piccole commissioni per conto di anziani e portatori di handicap;

➤ AREA FINANZIARIA:

- Attività da svolgere: collaborazione con il personale dipendente nelle pratiche amministrative;

L'ente si impegna a comunicare ogni eventuale variazione dell'elenco delle prestazioni, alla cancelleria del tribunale e all'ufficio di esecuzione penale esterna.

ART.3

L'attività non retribuita in favore della collettività sarà svolta in conformità con quanto disposto nel programma di trattamento e dall'ordinanza di ammissione alla prova; il programma specificherà le mansioni alle quali viene adibito il soggetto, fra quelle sopra elencate, la durata e l'orario di svolgimento

della prestazione lavorativa, nel rispetto delle esigenze di vita dei richiedenti, dei diritti fondamentali e della dignità della persona.

L'ufficio di esecuzione penale esterna, che redige il programma di trattamento, cura per quanto possibile (a conciliazione tra le diverse esigenze dell'imputato e dell'ente, sia nella fase di istruzione del procedimento di messa alla prova, sia durante l'esecuzione dell'attività di pubblica utilità, anche in funzione di eventuali variazioni del programma dell'attività lavorativa, da sottoporre all'approvazione del giudice competente.

Come stabilito dalla normativa vigente, è fatto divieto all'ente di corrispondere ai soggetti impegnati nelle prestazioni lavorative una retribuzione, in qualsiasi forma, per l'attività da essi svolta.

Per quanto non espressamente previsto dalla presente convenzione, si rinvia a quanto stabilito dai DM 88/2015 e dalle norme che regolano la disciplina del lavoro di pubblica utilità degli imputati ammessi alla sospensione del processo e messa alla prova.

ART.4

L'ente garantisce la conformità delle proprie sedi alle norme in materia di sicurezza e di igiene degli ambienti di lavoro, e si impegna ad assicurare la predisposizione delle misure necessarie a tutelare, anche attraverso dispositivi di protezione individuali, l'integrità dei soggetti ammessi alla prova, secondo quanto previsto dal Decreto legislativo 9 aprile 2008, n.81.

Gli oneri per la copertura assicurativa contro gli infortuni e le malattie professionali, nonché riguardo alla responsabilità civile verso i terzi, dei soggetti avviati al lavoro di pubblica utilità, è a carico dell'ente, che provvederà, in caso di eventuale sinistro, ad effettuare tempestivamente le comunicazioni agli uffici competenti.

Se previsti, l'ente potrà beneficiare di eventuali finanziamenti pubblici per far fronte ai predetti costi.

ART.5

L'Ente comunicherà all'UEPE il nominativo dei referenti, incaricati di coordinare la prestazione lavorativa degli imputati e di impartire le relative istruzioni.

I referenti si impegnano a segnalare immediatamente, anche per le vie brevi, all'ufficio di esecuzione penale esterna incaricato del procedimento, l'eventuale rifiuto a svolgere la prestazione di pubblica utilità da parte di soggetti ammessi alla prova, e di ogni altra grave inosservanza degli obblighi assunti.

Segnaleranno, inoltre, con tempestività, le assenze e gli eventuali impedimenti alla prestazione d'opera, trasmettendo la documentazione sanitaria o giustificativa indicata dall'art. 3, comma 6 del decreto

ministeriale. In tale caso, d'intesa tra le parti, verranno concordate le modalità di recupero della prestazione lavorativa, da rendere nel termine fissato dal giudice ai sensi dell'art. 464 quinquies del codice di procedura penale.

L'ente consentirà l'accesso presso le proprie sedi ai funzionari dell'Ufficio di esecuzione penale esterna incaricati di svolgere l'attività di controllo che sarà effettuata, di norma, durante l'orario di lavoro, nonché la visione e l'eventuale estrazione di copia del registro delle presenze, o degli atti annotati dall'equivalente strumento di rilevazione elettronico, che l'ente si impegna a predisporre.

L'ufficio di esecuzione penale esterna informerà l'ente sul nominativo del funzionario incaricato di seguire l'andamento della messa alla prova per ciascuno dei soggetti inseriti.

L'ente si impegna, altresì, a comunicare l'eventuale variazione dei nominativi dei referenti all'ufficio di esecuzione penale esterna.

ART.6

I riferenti indicati all'art. 4 della convenzione, al termine del periodo previsto per l'esecuzione del lavoro di pubblica utilità, forniranno le informazioni inerenti l'assolvimento degli obblighi dell'imputato, all'ufficio di esecuzione penale esterna, che assicura le comunicazioni all'autorità giudiziaria competente con le modalità previste dall'art. 141 ter, commi 4 e 5, del Decreto Legislativo 28 luglio 1998, n. 271.

ART.7

In caso di grave o reiterata inosservanza delle condizioni stabilite, la convenzione potrà essere risolta da parte del ministero della giustizia, o del presidente del tribunale da esso delegato, fatte salve le eventuali responsabilità, a termini di legge, delle persone proposte al funzionamento dell'ente.

L'ente potrà recedere dalla presente convenzione, prima del termine di cui all'art. 8, in caso di cessazione dell'attività.

ART.8

Nell'ipotesi di cessazione parziale o totale delle attività dell'ente, di recesso o di risoluzione della presente convenzione, tali da rendere impossibile la prosecuzione dell'attività di lavoro, l'ufficio di esecuzione penale esterna informa tempestivamente il giudice che ha disposto la sospensione del processo con la messa alla prova, per l'adozione dei provvedimenti previsti dall'art. 4, comma 3, del DM n. 88/2015.

ART.9

La presente convenzione avrà la durata di DUE anni a decorrere dalla data della sottoscrizione e potrà essere rinnovata d'intesa tra i contraenti.

Essa si intende automaticamente aggiornata nel caso di intervenute variazioni della disciplina di riferimento in tema di lavoro di pubblica utilità e di sospensione del processo con messa alla prova.

Copia della convenzione viene inviata al ministero della giustizia per la pubblicazione sul sito internet del ministero e inclusa nell'elenco degli enti convenzionati presso la cancelleria del tribunale; viene inviata, inoltre, al ministero della giustizia – dipartimento dell'organizzazione giudiziaria – direzione generale degli affari penali e al dipartimento dell'amministrazione penitenziaria – direzione generale dell'esecuzione penale esterna, nonché all'ufficio di esecuzione penale esterna competente.

Cremona, li.....

Il Presidente del Tribunale Dott.ssa Anna di Martino

Il Rappresentante Legale e Sindaco del Comune di Casaleto Ceredano Sig. Aldo Casorati